

## DISPOSIZIONE

Oggetto: Modifiche al Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"


- Visto il D. Lgs. 27.7.1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le competenze in materia di regolamentazione tecnica;
- Visto l'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 250/97 che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, e l'obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;
- Visto l'art. 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 3.6.1999 che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visto il Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto", adottato con Deliberazione n. 42/2013 del 16/12/2013;
- Ritenuto necessario modificare alcuni paragrafi del Regolamento, al fine di agevolarne l'applicazione;
- Considerato che nel periodo di applicazione del Regolamento non si sono riscontrate problematiche di sicurezza connesse all'attività propedeutica;
- Considerato che il Regolamento richiede una qualificazione del pilota remoto e gli attribuisce specifiche responsabilità;
- Considerato che la revisione del Regolamento che andrà in consultazione prevede quanto richiesto da questo provvedimento;
- Vista la relazione predisposta dalla Direzione Centrale Regolazione Tecnica, contenente le motivazioni e gli aspetti salienti dei requisiti interessati dal provvedimento;

### Adotta

In via d'urgenza, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 250/97, le modifiche al Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" riportate nell'allegato alla Disposizione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. Lgs. 250/97, il presente provvedimento è soggetto alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, alla prima seduta utile.

Il Direttore Generale  
Dr. Alessio Quaranta



**APPENDICE ALLA DISPOSIZIONE**

**Variazioni del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”**

| <b>Edizione 1 del 16/12/2013</b>  | <b>Modifiche</b>   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b><br/><i>Requisiti per l'impiego dei SAPR</i></p> <p>1. La capacità dell'operatore del SAPR a rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall'ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni di volo critiche. Nei casi di operazioni di volo non critiche, tale capacità viene dichiarata dall'operatore secondo le modalità previste nel Regolamento.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b><br/><i>Requisiti per l'impiego dei SAPR</i></p> <p>1. La capacità dell'operatore del SAPR a rispettare gli obblighi derivanti dal presente Regolamento viene attestata dall'ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni specializzate critiche. Nei casi di operazioni specializzate non critiche, tale capacità viene dichiarata dall'operatore secondo le modalità previste nel Regolamento.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b><br/><i>Requisiti per l'impiego dei SAPR</i></p> <p>16. L'attività sperimentale consente di effettuare attività di volo allo scopo di ricerca e sviluppo o attività di volo iniziale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione per operazioni specializzate. Essa è condotta in aree non popolate, ad adeguata distanza da aree congestionate e in spazi aerei segregati.</p> <p>Nel caso di attività iniziale propedeutica, l'attività deve essere finalizzata a determinare nell'ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza.</p> <p>Le modalità per l'effettuazione dell'attività sperimentale per lo scopo “ricerca e sviluppo” o quelle propedeutiche per l'autorizzazione ad effettuare operazioni specializzate critiche, devono essere autorizzate dall'ENAC.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b><br/><i>Requisiti per l'impiego dei SAPR</i></p> <p>16. L'attività sperimentale consente di effettuare attività di volo allo scopo di ricerca e sviluppo o attività di volo iniziale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione per operazioni specializzate.</p> <p>Nel caso di attività iniziale propedeutica, l'attività deve essere finalizzata a determinare nell'ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza. Essa è condotta sotto la responsabilità del pilota e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 comma 5a. e non necessita di preventiva comunicazione all'ENAC.</p> <p>Le modalità per l'effettuazione dell'attività sperimentale per lo scopo “ricerca e sviluppo” devono essere autorizzate dall'ENAC.</p> |